



Provincia di Benevento

*Il Segretario Generale
Responsabile della Trasparenza*

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0073160 D
Data: 02/11/2015
Ora: 10:27

E, p.c.

-Dirigente Settore Gestione Economica
-Dirigente Settore Relazioni Istituzionali
-Gruppo lavoro "Amministrazione Trasparente"

- Dr. Nicola Ranaldo
- Rag. Antonio Piccirillo
- Istr. Inf. Anna Dell'Orzo
- Rag. Carla Carpentieri

-Presidente Provincia Benevento

S E D E

Oggetto: Diffusione sui siti internet delle PA dei dati relativi a entrate e spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

In prosieguo alla riunione di lavoro del Gruppo "Amministrazione Trasparente" tenutasi in data 30.10.2015, e fatte salve le conclusioni cui la stessa è pervenuta, ritengo doveroso richiamare l'attenzione delle SS LL sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 (in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014) che, nel contesto del decreto legislativo n. 33/2013, individua gli schemi tipo e le modalità per la diffusione sui siti internet delle PA dei dati relativi a entrate e spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, specificando l'insieme minimo di dati di riferimento e il formato e i tempi di pubblicazione.

Tenuto conto che in data 22 ottobre 2015, così come stabilito dall'art. 1, co. 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dunque per la prima volta secondo il nuovo regime, il Consiglio Provinciale ha approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2015, ritengo utile trascrivere qui di seguito uno stralcio di quanto pubblicato a questo proposito sul sito www.comuni.it: si tratta dell'intervento del dott. Paolo Canaparo, viceprefetto presso il Ministero dell'Interno, che illustrare in modo più approfondito i contenuti del DPCM 22 settembre 2014, citato innanzi.

"La diffusione dei dati di bilancio

Il DPCM 22 settembre 2014 differenzia gli schemi tipo e le modalità di pubblicazione in formato aperto dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo a seconda che si tratti di amministrazioni centrali dello Stato, di amministrazioni regionali, di enti locali e di amministrazioni in contabilità finanziaria o economica e di enti del Servizio sanitario regionale. Il termine ultimo per la pubblicazione per le amministrazioni centrali è indicato, per i dati relativi alla legge di bilancio, nel 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e per quelli

al Rendiconto generale dello Stato nel 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Per le altre amministrazioni, il termine per la pubblicazione dei dati è di 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte degli organi competenti.

DPCM prevede, in particolare, che le amministrazioni in contabilità finanziaria pubblichino le entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi; le pubbliche amministrazioni in contabilità economica debbono pubblicare i ricavi e proventi e i costi, così come rilevati nel proprio budget e nel bilancio di esercizio.

I dati devono essere diffusi, ad eccezione delle amministrazioni centrali per le quali è prevista l'utilizzazione del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'allegato A del citato decreto 33/2013, in formato tabellare aperto, in modo che sia possibile l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo secondo quanto previsto, in via generale, dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Si ricorda che quest'ultimo articolo stabilisce che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente debbano essere diffusi in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7.3.2005, n. 82) e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24.1.2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), del Codice dell'amministrazione digitale e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

La pubblicazione dei tempi di pagamento

Il DPCM appena pubblicato ha altresì previsto, in attuazione dell'articolo 33, comma 1, così come modificato dall'articolo 41, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, l'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di due diversi indicatori dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture: uno annuale (denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti") da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, e uno trimestrale da pubblicare, a decorrere dal 2015, entro 30 giorni dal trimestre cui si riferisce (denominato "indicatore trimestrale l'indicatore annuale").

Tale indicatore di tempestività dei pagamenti deve essere calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo di tale indicatore rilevano tutti i giorni, compresi i festivi; sono esclusi soltanto i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso. Nel calcolo entra quindi in gioco anche il valore delle fatture così che ogni fattura peserà sull'indicatore in misura proporzionale al proprio importo, con un meccanismo che quindi impedirà all'ente, nella ipotesi di minore disponibilità di risorse rispetto a quelle necessarie, di privilegiare, al fine di migliorare il proprio indicatore, il pagamento di quelle di minore importo. Gli indicatori devono essere diffusi nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'allegato A del citato decreto 33/2013, con le medesime modalità soprarichiamate.

L'attivazione del regime sanzionatorio

Con l'adozione del D.P.C.M. trova attivazione anche il meccanismo sanzionatorio introdotto dallo stesso comma 1 dell'articolo 41 che ha imposto altresì alle pubbliche amministrazioni di cui



articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, di pubblicare, a decorrere dall'esercizio 2014, in allegato alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni (per le amministrazioni dello Stato a ciascun stato di previsione della spesa in sede di rendiconto generale), un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante il sopradescritto indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nonché l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9.10.2002, n. 231, ampiamente modificato dal decreto legislativo 9.11.2012, n. 192, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2011/7/UE (sostitutiva della precedente direttiva 2000/35/CE) relativa ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali concernenti contratti di fornitura di beni e servizi sia tra privati che tra privati e pubbliche amministrazioni.

In particolare i termini ordinari per il pagamento nelle transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione sono ora fissati in 30 giorni, termine prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni.

Per le amministrazioni, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base delle predette attestazioni, registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2015 al termine imposto, specifiche sanzioni negano la possibilità, nell'anno successivo a quello di sfornamento dei tempi di pagamento, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

È fatto divieto a tali amministrazioni di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del predetto divieto. Inoltre, l'applicazione del sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge 220/2010, è limitato ai soli enti locali che risultino in linea con i tempi di pagamento. Ad essi soltanto, dunque, si applica la riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno, sulla base dei criteri, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al medesimo comma 122."

Certo della collaborazione delle SS LL per l'applicazione di quanto innanzi, invio distinti saluti.

Il Segretario Generale

Responsabile della Trasparenza

(dott. Franco Nardone)

